

"ENTE REGIONALE PARCO DEI "MONTI AURUNCI"



ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMUNITA' DEL PARCO

n. 3 del 27.07.2010	Oggetto:	Regolamento per il funzionamento della Comunità del Parco. Modifiche ed integrazioni. Approvazione. Determinazioni.
--	-----------------	--

L'anno duemiladieci, il giorno 27 del mese di luglio alle ore 16.30, nella sede dell'Ente Regionale Parco dei Monti Aurunci, in Campodimele, convocata con avvisi n°5878 del 22.07.2010 e n°5904 del 23.07.2010 si è riunita, la Comunità del Parco in seduta di seconda convocazione.

Presiede la seduta il Sig. **ZANNELLA ROBERTO** in qualità di Presidente della Comunità del Parco, nonché rappresentante del Comune di Campodimele. Risultano presenti:

	Ente	Rappresentato da		P	A
1	Provincia di FROSINONE	Paliotta Giuseppe	Assessore	X	
2	Provincia di LATINA	Graziano Paolo	Cons .Prov.	X	
3	XVI Comunità Montana - PICO				X
4	XVII Comunità Montana - SPIGNO S.	Riccardelli Nicola	Presidente	X	
5	XIX Comunità Montana - ESPERIA	Iacobuono Giovanni	Assessore	X	
6	XXII Comunità Montana - LENOLA	Di Manno Onorato	Presidente	X	
7	Comune di AUSONIA	Moschetta Michele	Sindaco	X	
8	Comune di CAMPODIMELE	Zannella Roberto	Sindaco	X	
9	Comune di CASSINO				X
10	Comune di ESPERIA	Moretti Giuseppe	Sindaco	X	
11	Comune di FONDI	De Meo Salvatore	Sindaco	X	
12	Comune di FORMIA	Assalante Benedetto	Vice-Sindaco	X	
13	Comune di ITRI	De Santis Giuseppe	Vice-Sindaco	X	
14	Comune di LENOLA	De Filippis Gian Battista	Sindaco	X	
15	Comune di PICO	Marcucci Valentina	Cons.com.	X	
16	Comune di PONTECORVO				X
17	Comune di SPIGNO S.	Simeone Franco	Sindaco	X	

Funge da Segretario il Direttore dell'Ente Dott. GIUSEPPE MARZANO.

Presente alla seduta il Presidente dell'Ente di gestione GIOVANNI IALONGO

Il Presidente apre la seduta e illustra il 1° punto all'ordine del giorno "Regolamento per il funzionamento della Comunità del Parco. Modifiche ed integrazioni. Approvazione. Determinazioni" anticipando gli elementi ritenuti essenziali, spiegando in particolare le ragioni in base alle quali è stato elaborato il nuovo regolamento della Comunità del Parco.

Si hanno i seguenti interventi:

- Il sindaco di Ausonia Michele Moschetta: evidenzia l'inutilità di apportare modifiche al regolamento vecchio, visto che la comunità del Parco non ha molti poteri ed inoltre non può esprimere giudizi sul documento in quanto non ha avuto la possibilità di visionarlo.
 - Il Presidente della Comunità, Roberto Zannella: precisa che gli atti sono stati regolarmente depositati presso la segreteria dell'Ente in coincidenza della convocazione della seduta.
 - il sindaco di Esperia Giuseppe Moretti: commenta e critica il testo dell'art. 6 così come proposto che stabilisce che i millesimi che si attribuiscono ai 2 candidati di ogni comune per la formalizzazione della terna dei nomi del C.D. da parte della comunità del Parco, facendo rilevare che una nota della Regione inviata al Parco Dei Monti Ausoni, a firma dell'ing. Tanzi, sostiene il contrario di quanto indicato nella bozza del regolamento. Si dichiara contrario al sistema di votazione proposto in caso di dimissioni e/o decadenza di un consigliere, in quanto la minoranza non sarebbe garantita.
 - il sindaco di Spigno Saturnia Franco Simeone: è dello stesso parere di Moretti.
 - il Consigliere Provinciale Paolo Graziano rappresentante della Provincia di Latina: critica la posizione dei sindaci intervenuti e cita una sentenza del TAR che va nel senso di quanto riportato nel nuovo regolamento.
 - il rappresentante della Provincia di Frosinone, assess. Giuseppe Paliotta: prende atto della nota inviata dalla Regione Lazio al Parco degli Ausoni e sostiene che se invece si votasse senza le quote si giungerebbe con voti singoli e si avrebbe un risultato diverso ed in sintonia con la proposta del Presidente Zannella.
 - il sindaco di Fondi Salvatore De Meo: sostiene, a proposito della possibilità di rivotare il consigliere che si dimette o decade, corretto il testo proposto dall'art. 6 in quanto ritenuto più democratico. A riguardo della nota della Regione Lazio, a firma dell'ing. Tanzi, va rilevato che la stessa interviene in modo interpretativo su materia regolamentata da normativa vigente, comunque prevalente.
 - il vice sindaco del comune di Itri Giuseppe De Santis: si dichiara d'accordo con la proposta del Presidente Zannella in quanto la norma prevale sulla interpretazione dei Dirigenti regionali.

 - il presidente dell'Ente di gestione Giovanni Ialongo: ricorda la scomparsa dell'ex presidente Paolo Stamegna e fa riferimento alla necessità della condivisione della scelta ricercando lo spirito di maggiore confronto. Inoltre sostiene che l'Ente ha cercato di soddisfare le esigenze di tutti i comuni senza tener conto delle appartenenze politiche e chiede di tenere conto delle minoranze come avvenuto in precedenza.
 - il vicesindaco di Formia Benedetto Assaiante: tutti sono garantiti dall'assemblea dei sindaci e la scommessa da fare è la creazione del giusto rapporto tra comunità del Parco e Consiglio Direttivo, coinvolgendo il più possibile ogni Comune nelle decisioni da adottare.
- In passato la Regione Lazio non ha rispettato in pieno la democrazia, ne è un esempio il commissariamento per 4 anni del Parco della Riviera di Ulisse.
- Inoltre la mancata designazione di Vincenzo Forte nel Consiglio Direttivo in occasione dell'incompatibilità verificatasi per un componente dello stesso, è stata una forzatura; i sindaci che intendono abbandonare l'aula commettono un errore.
- il sindaco di Esperia Giuseppe Moretti: ribadendo la contrarietà a quanto detto dall'assess. Paliotta, fa delle simulazioni numeriche per dimostrare l'errore nella procedura che di vuole adottare.

 - il sindaco di Ausonia Michele Moschetta: esprime la propria contrarietà e la piena condivisione di quanto affermato dal sindaco Moretti.

 - il sindaco di Esperia Giuseppe Moretti: chiede che venga messo a verbale la seguente dichiarazione "Ritengo che l'ordine del giorno con cui è stata convocata la comunità del Parco sia errato perché al primo punto non si può parlare di modifiche, approvazione ed integrazione del nuovo regolamento, bensì di adozione in quanto un nuovo regolamento, seppure approvato a maggioranza, è soggetto ad approvazione della Regione Lazio. Tanto premesso, provvederò ad abbandonare la seduta e non intendo partecipare alla stessa per i seguenti motivi:

1. l'art. 6 del nuovo regolamento proposto questa sera prevede l'introduzione di un meccanismo per la designazione dei Membri nel C.D. del Parco, un meccanismo estremamente pericoloso e lesivo dei principi democratici in quanto si va a proporre che le quote millesimali di ciascun Ente possono essere attribuite a tutte e due i candidati e non frazionandole ad ambedue. Per essere chiari andando ad usare la quota intera per ogni candidato si genera un'irregolarità nel risultato.

E' tanto vero quanto affermo che già nell'anno 2006 un parere espresso dal Direttore Regionale Dott. De Filippis diceva chiaramente che le designazioni per il C.D. avvenute con Deliberazione 16/07/2005 da parte della comunità del Parco erano errate in quanto non erano state rispettate le ripartizioni delle quote millesimali attribuite a ciascun componente del consiglio direttivo proprio perché erano state raddoppiate.

Il Dott. De Filippis invitava il Presidente della comunità del Parco a ritenere nulla quella votazione e a farne una nuova rispettando le norme vigenti della DGR 4918 del 29/9/1998.

In tempi più recenti, esattamente il 22/07/2010, l'ing. Tanzi della Direzione Regionale Ambiente inviando un parere al Direttore del Parco Ausoni lo invitava espressamente a rispettare, in merito alle designazioni dei rappresentanti della comunità del Parco, nel Consiglio direttivo degli Ausoni, il dispositivo della DGR 4918 del 29/09/98. Dice espressamente l'ing. Tanzi che ogni ente appartenente alla comunità del Parco ha possibilità di esprimere 2 candidati ed attribuire agli stessi le quote millesimali di cui il DGR 4918 del 29/09/98 con possibilità di ripartirle in modo discrezionale tra di essi. Da qui si evince che nulla è cambiato rispetto al 1998 ed ogni ente ha la disponibilità di quote millesimali riportate nelle tabelle e che può ripartire ma non raddoppiare perché ciò traviserebbe il voto.

Invito il Presidente della comunità a ritirare la proposta in base all'art. 6 del nuovo regolamento così come articolata altrimenti, mio malgrado, mi sento costretto ad abbandonare la seduta ed adire le vie legali per tutelare la comunità che rappresento."

Il Presidente della Comunità del Parco afferma che l'assemblea approva il regolamento e lo stesso non è soggetto al controllo della Regione, in quanto con DGR 1160 del 30/7/2001 sono stati individuati gli atti soggetti a controllo. Ribadisce la validità dell'ordine del giorno.

Il rappresentante della provincia di Frosinone Paliotta dichiara quanto segue: " Si propone di procedere alla modifica del regolamento, non essendo condivisibili le osservazioni del sindaco di Esperia per le seguenti ragioni:

- Non si lede alcun diritto delle minoranze con il sistema di votazione proposto, infatti, votando ciascuno, con voto limitato a due, i tre membri del direttivo, è lì che si garantisce la minoranza;
- Non esiste, in punto di diritto, né la maggioranza né la minoranza, bensì il diritto di ciascuno di votare al massimo due candidati, come per legge;
- Qualsiasi interpretazione circa l'obbligo di ripartire le quote millesimali è arbitraria ed illegittima, non potendo il parere di un funzionario modificare né la legge regionale né il regolamento della comunità".

Abbandonano l'aula i rappresentanti dei Comuni di Spigno Saturnia, Esperia ed Ausonia nonché della Comunità Montana di Esperia.

Effettuata la verifica dei presenti e la validità della seduta, si procede all'approvazione del regolamento e si approvano, con votazione palese ed unanime gli artt. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22, così come modificati ed integrati nel corso della seduta.

Con successiva votazione palese ed unanime, si approva il regolamento che consta di n. 22 (ventidue) articoli.

Con successiva votazione unanime,

LA COMUNITA' DEL PARCO

Dichiara il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto approvato e sottoscritto:


IL PRESIDENTE

Dott. Roberto Zannella



IL SEGRETARIO
Il direttore

Dott. Giuseppe Marzano



Affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 30/07/2010 prot. n° 6080, come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U. n°267/2000 senza reclami;


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AA.GG
Anna Maria Ialongo




- Divenuta esecutiva il giorno _____ decorsi giorni 10 dalla pubblicazione
(art. 134,3° comma, del T.U. n° 267/2000)
- Dichiarata immediatamente esecutiva
(art. 134,4° comma, del T.U. n° 267/2000)

Il Responsabile
Anna Maria Ialongo



ENTE REGIONALE PARCO DEI "MONTI AURUNCI"



COMUNITÀ'DEL PARCO

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO

Adottato ed approvato dalla Comunità del Parco con deliberazione n. 3 del 27/07/2010

TITOLO I

COMUNITA' DEL PARCO

costituzione –sede- quote di partecipazione - durata

Art. 1

Il presente regolamento, in conformità al disposto della legge 29/97, disciplina il funzionamento e formula gli indirizzi per la emanazione dei provvedimenti amministrativi della Comunità del Parco Naturale Regionale dei Monti Aurunci (di seguito “Comunità del Parco”).

Art. 2

La Comunità ha la propria sede presso l'Ente Parco.

Art. 3

La Comunità è costituita dai Presidenti delle Province di Frosinone e di Latina, dai Sindaci dei Comuni e dai Presidenti delle Comunità Montane, nei cui territori sono ricomprese le aree naturali protette.

I Presidenti i Sindaci in carica possono farsi rappresentare all'interno della comunità del Parco da propri delegati, mediante delega da presentare al Presidente della Comunità del Parco, anche in sede assembleare. Non possono essere delegati i membri di Consiglio Direttivo dell'Ente.

TITOLO II

INDIRIZZO E CONTROLLO

Art. 4

La Comunità del Parco, nell'ambito delle proprie competenze, obiettivi e finalità, delibera le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività residenti all'interno del Parco di Monti Aurunci e, complessivamente, nei propri Comuni quali facenti parte, in ottemperanza di specifiche disposizioni, finanziamenti e, più generalmente, in attuazione di Piani e Programmi.

Quale Organo propositivo e consultivo dell'Ente Parco esprime il proprio parere, che è obbligatorio, nelle seguenti materie:

- a. Regolamento dell'A.N.P. (Area Naturale Protetta);
- b. Piano dell'A.N.P. (Area Naturale Protetta);
- c. Bilancio e conto consuntivo dell'Ente;
- d. Qualsivoglia altra questione, a richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo dell'Ente.

La Comunità del Parco inoltre:

- elabora, con l'assistenza dell'Agenzia regionale per i parchi e della struttura amministrativa dell'Ente, il programma pluriennale di promozione economica e sociale di cui all'art. 30 della L.R. 29/97 e lo trasmette, accompagnato da proprie determinazioni, al Consiglio Direttivo per l'adozione;
- esprime i pareri di cui al comma 2 entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta. Decorso tale termine senza che sia stato comunicato il parere, l'Ente di gestione può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere stesso;

In caso di contrasti tra Comunità ed altri organi dell'Ente di gestione che possano gravemente compromettere la normale gestione del Parco, la questione è rimessa ad una conferenza presieduta dal Presidente della Giunta Regionale o dall'Assessore competente in materia ambientale, delegato dallo stesso presidente, il quale perdurando i contrasti, rimette la decisione definitiva alla Giunta Regionale.

Art. 5

La Comunità del Parco svolge verifiche generali sull'attuazione del programma pluriennale di promozione economica e sociale di cui all'art.30 della L. 29/97, e verifica la coerenza delle decisioni assunte dal Consiglio direttivo rispetto agli atti di indirizzo emanati.

Le verifiche di cui innanzi non possono essere svolte singolarmente, ma devono essere oggetto di decisioni della Comunità del Parco, che può demandare a uno o più componenti il compito di verificare e relazionare alla Comunità stessa su momenti generali e specifici dell'attività dell'Ente Parco.

Art. 6

La Comunità del Parco designa i componenti del Consiglio Direttivo dell'Ente, ai sensi dall'art. 16 della L. 29/97 e s.m.i.. Tale designazione, è effettuata con voto limitato a non più di due conditati per votante. Ogni votante esprime l'intera quota millesimale che rappresenta nei riguardi di ogni singolo candidato.

A seguito di dimissioni, incompatibilità e decadenza di uno dei componenti il Consiglio Direttivo la Comunità del Parco procede, mediante votazione, ad una nuova designazione ai sensi del 1° comma del presente articolo.

TITOLO III

NOMINA COMPITI E REVOCA DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE DELLA COMUNITA'

Art. 7

Nella prima seduta, la Comunità del Parco procede con due distinte separate votazioni all'elezione del Presidente e del Vice Presidente scelti tra i componenti della comunità stessa. I

delegati non possono ricoprire la carica di Presidente o Vicepresidente.

Sino alla nomina del Presidente le funzioni sono svolte dal componente della Comunità più anziano di età, che ha l'obbligo di convocare la Comunità.

Art. 8

Per l'elezione del Presidente occorre la presenza dei 2/3 dei componenti della Comunità del Parco e la maggioranza assoluta dei millesimi.

La votazione si svolge in seduta pubblica e viene svolta a scrutinio palese utilizzando schede predisposte.

Qualora la prima votazione risulta infruttuosa, si procede alla seconda votazione nel corso della quale è sufficiente la maggioranza relativa dei millesimi espressi dai presenti. Alla elezione del Vice Presidente si procede con le stesse modalità, previste per il Presidente.

Art. 9

Il Presidente convoca e presiede la Comunità del Parco e ne predispone l'ordine del giorno e ne coordina l'attività, secondo le norme del presente regolamento.

Compete allo stesso assicurare il regolare svolgimento delle sedute nonché regolare la trattazione dell'ordine del Giorno. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la Comunità è presieduta dal Vice Presidente. In assenza di entrambi, la Comunità è presieduta dal componente presente più anziano di età.

La Comunità è convocata dal Presidente quando viene richiesta dal Presidente dell'Ente Parco o su richiesta di 1/3 dei componenti della Comunità del Parco, espresso in quote millesimali e cioè che rappresentino almeno il 33,33% delle quote di partecipazione.

In tal caso il Presidente convoca la Comunità entro il decimo giorno dalla richiesta stessa e la seduta dovrà tenersi entro il ventesimo giorno dalla data di ricevimento della richiesta.

Nel caso di richiesta di urgenza i tempi di cui innanzi sono dimezzati.

Art. 10

Il Presidente e il Vice Presidente possono essere revocati con deliberazione motivata della Comunità del Parco.

La proposta di revoca deve essere sottoscritta da componenti la Comunità del Parco che rappresentino almeno il 50% delle quote di partecipazione e deve essere messa in votazione entro e non oltre 20 giorni dalla presentazione.

La proposta di revoca è approvata, in seduta segreta e a votazione palese, dalla maggioranza assoluta dei millesimi, espressi dai componenti della Comunità del Parco. Ove non sia raggiunto il numero richiesto di presenti, la votazione è rinviata, una sola volta, ad altra seduta da tenersi entro 10 giorni, pena la inammissibilità della proposta.

TITOLO IV MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELLA COMUNITA'

Art. 11

La direzione dell'Ente Parco provvede ai compiti di segreteria della Comunità e dispone alla progressiva numerazione delle deliberazioni ed alla conservazione degli atti.

Il Direttore dell'Ente Parco o funzionario da lui delegato di qualifica non inferiore a quella di fascia D svolge la funzione di segretario nelle sedute della Comunità del Parco.

Partecipano di diritto alle riunioni della Comunità, con voto consultivo, il Presidente ed il Direttore dell'Ente.

Alle riunioni possono partecipare, senza diritto di voto, i componenti del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco.

Art. 12

La convocazione dei componenti è fatta tramite avviso scritto per mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo fax, da inoltrare almeno cinque giorni prima della data stabilita per la seduta.

In caso di convocazione d'urgenza l'avviso dovrà pervenire almeno 24 ore prima della seduta.

Nell'avviso di convocazione devono essere precisate la data, l'ora e la sede dell'adunanza e devono essere elencati gli argomenti sui quali la Comunità è chiamata a decidere.

L'avviso deve contenere l'indicazione della prima e seconda convocazione,

Art. 13

Le sedute della Comunità del Parco sono convocate in prima e seconda convocazione. Quest'ultima può avvenire trascorsa almeno un'ora dalla prima convocazione. Le sedute sono valide allorché sia presente la metà più uno dei suoi componenti in prima convocazione, ed un terzo degli stessi in seconda convocazione nel corso della quale possono essere trattati tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

In entrambi i casi deve essere comunque raggiunta la maggioranza in termini di quote di partecipazione.

La seduta dovrà essere dichiarata deserta, qualora trascorsi sessanta minuti dall'ora fissata, non sia stato raggiunto il numero legale.

Art. 14

All'inizio della seduta, a cura del Segretario, si procede all'appello dei componenti per l'accertamento dell'esistenza del numero legale e della validità dell'adunanza.

Fatto l'appello nominale ed accertata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta ed affida a due componenti le funzioni di scrutatori per le votazioni.

Il Presidente durante lo svolgimento della seduta non è obbligato a verificare la sussistenza del

numero legale, a meno che non ne facciano espressa richiesta uno o più componenti.

La verifica non può essere richiesta una volta iniziate le operazioni di voto.

Art. 15

I Componenti della Comunità che intendono parlare su di un oggetto all'ordine del giorno debbono farne richiesta al Presidente, che accorda la parola secondo l'ordine delle domande.

Gli interventi dei componenti nella discussione non devono eccedere normalmente la durata di dieci minuti.

Nessun componente della Comunità può parlare più di due volte sullo stesso argomento. Non è consentito interrompere chi ha la parola. L'intervento deve riguardare unicamente le materie in esame.

E' consentito al Presidente interrompere gli interventi ove ricorrano motivi di garanzie del rispetto delle norme del regolamento.

Il Presidente può impedire la parola ad un componente che sia stato richiamato due volte al rispetto delle norme del regolamento senza che costui ne abbia tenuto conto.

I richiami riguardanti il rispetto del regolamento o l'ordine del giorno, o l'ordine di lavoro, o la priorità delle votazioni, hanno la precedenza sulla discussione principale.

In tale ipotesi possono parlare, dopo il proponente, soltanto un oratore contro ed uno a favore, motivando il proprio punto di vista e per non più di cinque minuti ciascuno. Ove la Comunità sia chiamata dal Presidente a decidere su questi richiami, la votazione ha luogo per alzata di mano.

Art. 16

Le votazioni avvengono per appello nominale o per alzata di mano.

Per procedere alla votazione per appello nominale, il Presidente specifica il significato del "Si" e del "No" e, subito dopo, il Segretario procede all'appello e all'annotazione dei voti.

La votazione per alzata di mano è soggetta a controprova ove venga richiesta immediatamente dopo la proclamazione dei risultati e, in ogni caso, prima che si passi all'esame di altro argomento iscritto all'ordine del giorno.

Le deliberazioni si adottano a scrutinio segreto su richiesta della maggioranza dei presenti espressa in quota di partecipazione o, quanto riguardano questioni concernenti persone. In tal caso il Presidente accerta il numero ed il nome dei votanti e degli assenti, ed effettua le operazioni di spoglio dei voti assistito dai due componenti nominati scrutatori.

Terminate le votazioni, il Presidente ne proclama l'esito.

Qualora sorgano contestazioni circa i risultati e la validità della votazione, su di essa delibera

l'Assemblea seduta stante.

Il Presidente può sciogliere la seduta tutte le volte che si verificano eventi atti a turbare l'ordine pubblico.

Art. 17

I membri del Consiglio direttivo dell'Ente che partecipano alle sedute della Comunità, a richiesta del Presidente o dei componenti, possono esprimere pareri. Tali pareri saranno annotati a verbale.

Art. 19

Il processo verbale dell'adunanza della Comunità deve contenere i nomi dei componenti presenti alla votazione nei singoli argomenti, con l'indicazione di quelli che si sono astenuti o contrari.

Per le deliberazioni concernenti questioni di persone deve essere specificato che si è proceduto alla votazione a scrutinio segreto.

Ogni componente ha facoltà di far inserire a verbale dichiarazioni attinenti all'ordine del giorno.

I processi verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario e vengono letti ed approvati dalla Comunità nella seduta stessa o in quella successiva.

Art. 21

A titolo di rimborso spese forfettarie per ciascuna partecipazione ai lavori della Comunità o ai lavori di Commissioni da essa costituite è riconosciuto a ciascun componente la Comunità la somma lorda di € 36,15, salvo diversa disposizione regionale.

TITOLO V

PUBBLICITA' DEI LAVORI DELLA COMUNITA'

Art. 20

Le sedute della Comunità del Parco sono pubbliche eccettuati i casi stabiliti dalla legge, dal presente regolamento e quelli in cui, con deliberazione motivata, sia altrimenti stabilito.

Della avvenuta convocazione ne è data informazione al pubblico attraverso l'affissione della stessa all'albo dell'Ente Parco.

Al pubblico che assiste alle sedute della Comunità del Parco, non è consentito intervenire in alcun modo né in ogni caso interferire coi lavori della stessa.

In caso di necessità al Presidente è consentito ordinare lo sgombero dell'aula.

Art. 21

Le deliberazioni della Comunità sono affisse per 15 giorni all'albo presso la sede legale della Comunità ed all'albo della sede amministrativa del Parco Naturale Regionale Monti Aurunci ove diversa.

Per il rilascio di copia degli Atti si applica la normativa vigente.

TITOLO VI

RINVIO

Art. 24

Per quanta non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle leggi vigenti.